Civile Ord. Sez. 5 Num. 26436 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: TARASCHI CESARE
Data pubblicazione: 08/10/2026

Oggetto: Sentenza di appello - Motivazione apparente - Rimessione all'interprete per l'integrazione della sentenza - Esclusione – Conseguenze.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13434/2021 R.G. proposto da:

COZZOLINO GIORGIO (C.F. CZZGRG61E17H892A), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Diddoro

– *ricorrente* –

contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5297/2020, depositata il 10/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.

FATTI DI CAUSA

1. Giorgio Cozzolino impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l'intimazione di pagamento n. 07120179033446766000, notificata il 13/03/2018, e le sottostanti cartelle di pagamento, per un importo complessivo di euro 1.849.760,73. A sostegno del ricorso deduceva, in sintesi, l'omessa o irregolare notifica dei

ruoli, la carenza di motivazione dell'intimazione, la decadenza dall'attività di riscossione e l'intervenuta prescrizione dei crediti.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo prescritti i crediti vantati dall'Erario.

2. L'Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva appello parziale, limitandosi a contestare quanto statuito in ordine alla sola cartella di pagamento n. 07120040016799411001, dell'importo di euro 1.821.029,32, relativa ad Irpeg e Ilor 1997 e notificata al contribuente quale socio unico della società alla quale si riferivano i redditi imponibili. L'ADER assumeva che, in data 01/04/2008, era stata notificata al debitore l'intimazione di pagamento n. 200/0041867 a mani di un familiare qualificatosi "convivente", sicché il termine decennale di prescrizione del credito erariale era stato tempestivamente interrotto.

La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva il gravame.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi.

L'ADER resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 23/09/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. *b-bis)*, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 139 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR considerato valida la notifica dell'intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione sebbene la stessa fosse stata effettuata non all'indirizzo di residenza del contribuente sito nel Comune di San Giorgio a Cremano alla via Aspreno Galante n. 20, come risultante dal certificato di residenza storico, bensì alla via A. Gramsci n. 61 del medesimo Comune.

In proposito i giudici d'appello hanno ritenuto infondata la doglianza in quanto la prova della residenza del contribuente era «*data dal*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

certificato di residenza in atti attestante tale residenza in Cercola al Viale Europa 26». In realtà, la residenza anagrafica non risultava essere né quella individuata dai giudici d'appello, né quella ove era stata effettuata, in data 01/04/2008, la notifica dell'intimazione asseritamente interruttiva della prescrizione, con conseguente nullità di tale notifica.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. *b-bis)*, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR considerato, in relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione, che, allorquando il consegnatario non coincide con il destinatario, il primo deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

Nella specie, da un lato, l'avviso di ricevimento della notifica non risulta sottoscritto dal consegnatario, ossia il familiare qualificatosi come "zia convivente", e, dall'altro, l'avviso predetto non indica il numero della raccomandata informativa e, dunque, non è ricollegabile alla distinta contenente l'elenco delle raccomandate spedite in data 01/04/2008, prodotta in appello dall'Ufficio per dimostrare l'invio anche della raccomandata indirizzata al contribuente. Inoltre, ulteriore irregolarità discende dal fatto che la comunicazione predetta sarebbe stata effettuata con raccomandata semplice, anziché con avviso di ricevimento.

Anche per tali ragioni la notifica in esame si palesa nulla.

3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la CTR del tutto omesso di motivare in ordine all'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interruttiva della prescrizione, perché eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica del contribuente.

4. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546/1992, 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nonché 111, comma 6, e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR, in ordine alla questione oggetto del terzo motivo, reso una motivazione meramente apparente laddove ha sostenuto che «*Quanto alla residenza del Cozzolino la prova è data dal certificato di residenza in atti attestante tale residenza in Cercola al Viale Europa 26*», ossia un indirizzo diverso da quello in cui era stata effettuata la notifica dell'atto di intimazione interruttivo della prescrizione, eseguita in San Giorgio a Cremano alla via A. Gramsci n. 61, così rendendo incomprensibile la *ratio decidendi*.

5. Risulta fondato il quarto motivo, con assorbimento degli altri.

5.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).

In particolare, si è rilevato che è apparente, con conseguente nullità della relativa sentenza, la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n. 3819).

Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).

5.2 Nella specie, il denunciato vizio di motivazione apparente sussiste, in quanto la CTR - sebbene fosse pacifico, come emergente dal contenuto della relata di notifica riprodotta nel ricorso per cassazione, che l'intimazione di pagamento asseritamente interruttiva della prescrizione del credito erariale era stata notificata in data 01/04/2008 in San Giorgio a Cremano alla via A. Gramsci n. 61, in un luogo peraltro diverso da quello (Cercola, via Europa n. 26) indicato nell'intestazione dello stesso atto da notificare – ha sostenuto, in maniera del tutto incomprensibile, che la deduzione di nullità della notifica, perché eseguita in luogo diverso da quello di residenza del destinatario, era infondata in quanto la residenza del contribuente era provata «*dal certificato di residenza in atti attestante tale residenza in Cercola al Viale Europa 26*».

In sostanza, avendo la sentenza impugnata richiamato, e posto a fondamento della decisione, un certificato anagrafico attestante la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

residenza del contribuente in località del tutto diversa da quella in cui era stata effettivamente eseguita la contestata notifica, non si comprende come possa la CTR aver ritenuto valida siffatta notifica ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione. Non è chiara, quindi, la *ratio decidendi* seguita dai giudici d'appello.

6. In definitiva, va accolto il quarto motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, alla quale si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/09/2026.

Il Presidente

Andreina Giudicepietro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale